



Data di pubblicazione: 26/04/2022

Nome allegato: *Determina annullamento aggiudicazione gara vigilanza n. 69 del 26.04.2022.pdf*

CIG: 902061924A;

Nome procedura: *Procedura aperta telematica di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii., in modalità dematerializzata su piattaforma ASP, volta all'affidamento del "Servizio di vigilanza presso gli immobili della Direzione Regionale Trentino Alto Adige dell'INPS"*



INPS

DIREZIONE REGIONALE TRENINO ALTO ADIGE

DETERMINAZIONE n. 69/2022 del 26 aprile 2022

OGGETTO: Annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nones della Legge n. 241/1990, dell'aggiudicazione disposta con determinazione n. 68 del 22 aprile 2022 della procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., in modalità dematerializzata su piattaforma ASP, e da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, volta all'affidamento del «Servizio di vigilanza presso gli immobili INPS della regione Trentino Alto Adige», per la durata di 48 mesi, ai fini dello svolgimento da parte del RUP delle verifiche di cui all'art. 18 comma 7 del Disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice dei contratti pubblici.

CIG: 902061924A.

IL DIRETTORE REGIONALE

- VISTA** la Legge n. 88 del 9 marzo 1989;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e ss. mm. ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003;
- VISTA** la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. ii.;
- VISTA** la Legge n. 190 del 6 novembre 2012;
- VISTO** il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, successivamente

modificato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020;

VISTO l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'Istituto, adottato con determinazione presidenziale n. 119 del 25 ottobre 2019, successivamente modificato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 102 del 14 luglio 2021;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica di data 22 maggio 2019, con il quale il Prof. Pasquale Tridico è stato nominato, Presidente dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, per la durata di un quadriennio;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2019, relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 135 del 6 aprile 2020 di conferimento dell'incarico di Direttore Regionale Trentino Alto Adige, di durata triennale con decorrenza 06/04/2020, al dott. Antonio Maria Di Marco Pizzongolo;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 10 febbraio 2021 e deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 4 del 17 marzo 2021;

VISTO il decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., recante il "Codice dei Contratti Pubblici" (di seguito, il "Codice"), e ss.mm.ii.;

VISTA la propria determinazione n. 68 del 22 aprile 2022 avente ad oggetto: "Determina di aggiudicazione della procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., in modalità dematerializzata su piattaforma ASP, e da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, volta all'affidamento del «Servizio di vigilanza presso gli immobili INPS della regione Trentino Alto Adige», per la durata di 48 mesi";

VISTO l'art. 18 comma 7 del Disciplinare di gara, secondo cui *"Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, il RUP procede, prima dell'aggiudicazione, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali"*;

CONSIDERATO che, come indicato nella sopra citata determinazione, le offerte pervenute e ammesse sono risultate inferiori a tre, e che, pertanto, la Commissione giudicatrice non ha dovuto procedere ad effettuare il calcolo della soglia di anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 3, ultimo periodo, del Codice;

CONSIDERATO che, come da giurisprudenza, la verifica sui costi di manodopera si caratterizza per il carattere vincolato dell'attività e mira alla comprova del rispetto dei minimi salariali e contributivi inderogabili, come fissati dalla contrattazione collettiva, in una logica che sostanzialmente opera in modalità on/off, non tanto e non solo a presidio della regolarità della procedura (e della futura esecuzione dell'appalto),

quanto piuttosto a tutela delle maestranze (capacità dell'impresa di assolvere agli obblighi retributivi e contributivi durante il rapporto contrattuale);

CONSIDERATO che, in mancanza del subprocedimento di verifica dell'anomalia, la prescritta verifica che il costo del personale del primo graduato non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali avrebbe dovuto essere effettuata dal RUP prima dell'aggiudicazione dell'appalto;

CONSIDERATO che tuttavia il RUP non ha svolto tale verifica;

CONSIDERATO altresì che, dai verbali delle operazioni svolte dal Seggio di gara e dalla Commissione giudicatrice, non si evince che i predetti organi abbiano svolto la verifica sui costi della manodopera indicati in sede di offerta economica dall'Operatore Economico primo nella graduatoria provvisoria;

CONSIDERATO che, come indicato all'art. 18 comma 9 del Disciplinare di gara, l'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti ivi prescritti, e in caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procede alla revoca dell'aggiudicazione stessa, e che pertanto, l'efficacia dell'aggiudicazione soggiace alla condizione sospensiva del positivo esito delle suddette attività;

PRESO ATTO che, in definitiva, non è stata effettuata la verifica che il costo del personale del primo graduato non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle ministeriali, prima dell'aggiudicazione, come esplicitamente indicato a pena di esclusione nella lex specialis, e come previsto all'art. 95 comma 10 del Codice, con conseguente possibile vizio di illegittimità, sotto il profilo dell'annullabilità, della sopra citata determinazione di aggiudicazione;

VISTO l'art. 21-nonies della Legge n. 241/1990, che disciplina il potere-dovere di annullamento d'ufficio in autotutela, a mente del quale il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato;

VALUTATO che ricorrono le ragioni di interesse pubblico a rimuovere l'atto amministrativo viziato dalla sopra evidenziata illegittimità, per essere stata l'aggiudicazione disposta in mancanza della verifica di cui all'art. 18, comma 7, del Disciplinare di gara, sopra citata, da svolgersi prima dell'aggiudicazione medesima;

VALUTATO altresì che l'annullamento avviene a ridosso dell'adozione dell'atto da caducare in autotutela, senza pregiudizio per le ragioni dei partecipanti alla procedura di gara;

CONDIVISA la proposta del RUP;

DETERMINA

- di annullare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 - nonies della Legge n. 241/1990, ricorrendone i presupposti e le condizioni di legge, la determinazione n. 68 del 22 aprile 2022, per essere stata

l'aggiudicazione disposta in mancanza della verifica, di cui all'art. 18, comma 7, del Disciplinare di gara, che il costo del personale del primo graduato non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, da svolgersi prima dell'aggiudicazione medesima;

- di demandare al RUP i relativi incumbenti.

IL DIRETTORE REGIONALE

Antonio Maria Di Marco Pizzongolo

(documento firmato in originale)